



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2544/2019

Roma, 14 novembre 2019

Circolare n. 87/2019

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
ad ANEP

Oggetto: obbligo di iscrizione all'albo di cui alla legge 3/2018 e DM 13 marzo 2018 o all'elenco speciale a esaurimento di cui alla legge 145/2018 e DM 9 agosto 2019 per coloro che esercitano la professione di Educatore professionale.

Si ritiene utile ribadire che l'esercizio della professione di Educatore professionale di cui al [DM 520/98](#) richiede l'iscrizione all'albo (legge 3/2018 e DM 13 marzo 2018) o, in mancanza di titolo idoneo per l'iscrizione all'albo, all'elenco speciale a esaurimento (legge 145/2018 e DM 9 agosto 2019).

Ciò indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale), dalla tipologia della sede di esercizio (ente/struttura pubblica o privata, anche non accreditata) e dal settore o ambito di intervento (si aggiunga lo specifico caso delle attività che vedono coinvolte in maniera integrata le competenze dell'ente locale e le competenze dell'azienda sanitaria).

Chiunque eserciti la professione di Educatore professionale in assenza dell'iscrizione all'albo o all'elenco speciale a esaurimento potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per l'esercizio abusivo di professione, ai sensi dell'art. 348 del Codice penale¹, così come modificato dall'art. 12 della legge 3/2018, il quale ha previsto che le sanzioni siano comminate nei confronti del professionista e di chi ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Per tutti coloro che, in riferimento al comma 594 della legge 205/2017, modificato e integrato dal comma 517 della legge 145/2018, in qualsiasi ambito operino con funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e della salute, ma sono sprovvisti di titolo abilitante, equipollente o equivalente all'esercizio della professione, si applica quanto previsto dal comma 537 della legge n. 145/2018: *“coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo in oggetto, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”*.

¹ **Esercizio abusivo di una professione**

1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: www.tsrn.org

Posta elettronica: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Ai sensi del predetto comma 517 della legge 145/2018² sono esentati dall'obbligo di iscrizione gli Educatori professionali socio-pedagogici, quale professione non organizzata (legge 4/2013³) e, pertanto, impossibilitata a svolgere attività tipiche e riservate all'Educatore professionale di cui al DM 520/1998.

L'iscrizione all'albo, esigibile a partire dal 1 luglio 2018, o all'elenco speciale a esaurimento deve avvenire presso l'Ordine TSRM PSTRP competente per territorio; la domanda va presentata attraverso l'apposito portale <https://iscrizioni.albweb.net/>.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux

² **517.** All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».

3 Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.